

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 5 agosto 2019, n. 15 e 30 dicembre 2019, n. 27. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

Testo vigente della Legge regionale 29 dicembre 2018, n. 60.

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2019”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

1. Al fine di sostenere l'attuazione delle attività in materia di valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui alla legge regionale 16 aprile 2012, n. 7 (Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) è disposto, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, uno stanziamento pari ad euro 500.000,00 nell'ambito della Missione 3, Programma 2, Titolo 1 e di euro 1.500.000,00 complessive nel triennio 2019/2021 pari ad euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 nell'ambito della Missione 3, Programma 2, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021. (1)

(1) Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge regionale 5 agosto 2019, n. 15.

2. Al fine di sostenere gli interventi per la promozione e il sostegno dello spettacolo di cui alla legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo) nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 è istituito un ulteriore fondo di euro 1.500.000,00 per l'esercizio finanziario 2019 e di euro 1.166.000,00 per ciascuno degli esercizi 2020 e 2021. (2)

(2) Comma così modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge regionale 5 agosto 2019, n. 15.

3. Al fine di supportare i Comuni e consentire il completamento dei procedimenti di redazione dei PUC è autorizzata la spesa di euro 500.000,00 per gli esercizi finanziari 2019 e 2020, nell'ambito della Missione 8, Programma 1, Titolo 2 per l'erogazione di contributi previsti dall'articolo 40 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio).

4. Al fine di garantire la salvaguardia della funzionalità e delle finanze del Consorzio di bonifica Sannio Alifano, favorendo l'efficiente svolgimento delle attività istituzionali, la Regione riconosce al Consorzio di bonifica Sannio Alifano un contributo complessivo di euro 3.000.000,00 a valere sul bilancio di previsione 2019 - 2021, previa presentazione di un piano di valorizzazione territoriale da realizzare nell'ambito del comprensorio di bonifica dell'ex Consorzio di Bonifica Valle Telesina.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 4, la Regione riconosce al *Consorzio Generale di Bonifica del Bacino del Volturno* un contributo complessivo di euro 3.000.000,00 a valere sul bilancio di previsione 2019 - 2021, previa presentazione di un piano di valorizzazione territoriale da realizzare nell'ambito del comprensorio di bonifica di pertinenza. (3)

(3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 73 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27.

6. L'erogazione dei contributi di cui ai commi 4 e 5 è vincolata alla preventiva approvazione regionale del piano, con indicazione delle risorse umane e strumentali da impiegare, ed è soggetta a rendicontazione.

7. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4 e 5 per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, è autorizzata la spesa di euro 2.000.000,00 sulla Missione 9, Programma 1, Titolo 1 per ciascuna delle annualità del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021.

8. Lo stanziamento di euro 3.000.000,00 disposto dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017) al fine di concorrere alle spese di gestione, funzionamento e manutenzione degli asili nido delle amministrazioni comunali della Regione Campania, è previsto anche per ciascuno degli esercizi 2020 e 2021 nell'ambito della *Missione 5, Programma 2, Titolo 1* del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021. (4)

(4) Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 15.

9. Al fine di sostenere gli interventi a sostegno della conciliazione dei tempi famiglia e lavoro, è istituito un fondo denominato "Fondo asili nido aziendali", volto a sostenere la realizzazione di ludoteche o asili nido a favore dei figli dei lavoratori, con una dotazione pari a euro 150.000,00.

10. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina criteri, modalità e procedure per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9.

11. Agli oneri derivanti dai commi 9 e 10 si fa fronte mediante incremento di euro 150.000,00 per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021 della Missione 12, Programma 1, Titolo 1 e contestuale riduzione di pari importo e per le medesime annualità della Missione 20, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021.

12. Per le finalità di supporto ai Comuni per l'acquisto e l'installazione nelle aree verdi pubbliche di giochi destinati ai bambini con disabilità di cui all'articolo 13, comma 9 della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 (Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana - Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016) è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021.

13. Agli oneri derivanti dal comma 12 si fa fronte mediante incremento per euro 100.000,00 per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021 della Missione 12, Programma 4, Titolo 1 e contestuale riduzione di pari importo e per le medesime annualità della Missione 20, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021.

14. Al fine di sostenere l'attività delle associazioni di assistenza agli ammalati cronici, ovvero oncologici, riconosciute dalle Aziende Sanitarie Locali, che svolgono il servizio sociale per il trasporto da e per gli ospedali nelle aree interne, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, a valere sulla Missione 12, Programma 7, Titolo 1.

15. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri e i requisiti di ammissione al contributo, le modalità e i termini di presentazione delle domande di ammissione al contributo, i tempi e le procedure per l'erogazione del contributo nonché i controlli alla rendicontazione.

16. Agli oneri derivanti dai commi 14 e 15 si fa fronte mediante incremento per euro 200.000,00, per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021 della Missione 12, Programma 7, Titolo 1 e contestuale riduzione di pari importo e per le medesime annualità della Missione 20, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021.

17. In attuazione della disciplina di cui ai commi 57 e seguenti dell'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 28 (Misure per l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2018-2020 - Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2018), la Giunta regionale è autorizzata a disporre un intervento finanziario a titolo di ricapitalizzazione della società in house SMA Campania S.p.A. nella misura massima di euro 28.144.542,00, per far fronte al ripiano delle perdite, di cui con la presente legge si riconosce la legittimità, e alla ricostituzione del capitale sociale al minimo di legge, ai sensi dell'articolo 2447 del

codice civile, oltre che agli interventi di rafforzamento patrimoniale in attuazione del piano di ristrutturazione aziendale, di cui all'articolo 14, comma 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

18. Per le medesime finalità e secondo le modalità di cui al comma 17, è altresì autorizzato, fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 62 della legge regionale n. 28/2018, un intervento finanziario da destinare alla società Campania Ambiente e Servizi S.p.A. per l'importo massimo di euro 6.539.664,00.

19. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 17 e 18 trovano copertura sulla Missione 9, Programma 1, Titolo 3 del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021.

20. La regione Campania applica le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria) convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui la Regione è parte.

21. La Giunta regionale, con delibera, definisce le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 20.

22. L'articolo 1 della legge regionale 28/2018 è così modificato:

- a) al comma 41, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Si considerano quale soggetto passivo dell'imposizione tributaria i soggetti che, al momento della costituzione del presupposto d'imposta, risultino essere proprietari o titolari di diritto reale di godimento al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli; si considerano quale oggetto della tassa automobilistica regionale di proprietà i veicoli di proprietà, o sui quali sussista diritto reale di godimento di persone, fisiche o giuridiche, residenti nel territorio della Regione per effetto della loro iscrizione al PRA";
 - b) al comma 43, dopo le parole "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" sono aggiunte le seguenti: ", nonché presentazione di ogni altra documentazione idonea ad attestare l'inesistenza del presupposto giuridico.";
 - c) al comma 44, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "salvo prova contraria.";
 - d) al comma 45, dopo le parole "registri di immatricolazione dei veicoli" sono aggiunte le seguenti: ", nonché in tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale."
-

23. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2012) si applicano anche ai crediti vantati dalla Regione nei confronti delle Società provinciali che svolgono funzioni gestionali di impianti del ciclo integrato dei rifiuti in Campania.

24. Nella regolazione di quanto previsto al comma 23, la Giunta regionale prevede che le rateizzazioni siano assentite subordinatamente all'impegno dei soggetti debitori a pena di decadenza dal beneficio:

- a) al pagamento, nei termini stabiliti, delle fatture emesse dalla Regione a fronte del conferimento di rifiuti al Termovalorizzatore a far data dal 1° gennaio 2019;
 - b) al diligente e tempestivo adempimento delle attività di competenza, in attuazione della programmazione regionale in materia di gestione del ciclo dei rifiuti secondo la tempistica indicata negli atti di rateizzazione.
-

25. Al comma 230 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo - Collegato alla legge di stabilità regionale 2014), le parole: "fino ad un massimo di euro 26.820.241,51 per ciascuno degli esercizi dal 2015 al 2037 e fino ad un massimo di euro 50.000.000,00 per ciascuno degli esercizi dal 2038 al 2044" sono sostituite con le seguenti: "fino ad un massimo di euro 26.820.241,51 per ciascuno degli esercizi dal 2015 al 2030, fino ad un massimo di euro 29.477.319,10 per ciascuno degli esercizi dal 2031 al 2035 e fino ad un massimo di euro 48.898.204,48 per ciascuno degli esercizi dal 2036 al 2044".

26. Il comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale 3/2017, come sostituito dal comma 40 dell'articolo 1 della legge regionale 28/2018, si interpreta nel seguente modo: il termine del 31 dicembre 2019 si applica

a tutti i contributi regionali pluriennali a valere sull'ammortamento dei mutui per i quali non è intervenuta l'estinzione anticipata del mutuo da parte di Cassa Depositi e Prestiti.

27. Dopo il comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale 3/2017 è aggiunto il seguente: "4bis. Gli enti beneficiari dei contributi regionali pluriennali a valere sull'ammortamento di mutui possono destinare tali contributi anche alla realizzazione di opere diverse da quelle originariamente ammesse a contribuzione, previa mera comunicazione alla Regione Campania."

28. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37 (Principi e strumenti della programmazione ai fini dell'ordinamento contabile regionale) è sostituito dal seguente: "2. Il Fondo di riserva per spese impreviste e il Fondo di riserva per spese obbligatorie di cui al comma 1 sono iscritti, ciascuno, per un ammontare non superiore al 5 per cento del totale delle spese libere inizialmente previste in bilancio."

29. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 18 novembre 2004, n. 10 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 così come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni), le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".

30. Al comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 16/2004, le parole da "Alla scadenza" fino a "poteri sostitutivi" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione, per i Comuni inadempienti, ai soli fini di dare attuazione alle disposizioni del presente articolo, provvede alla nomina di Commissari ad acta. La Giunta regionale, entro il 31 marzo 2019, ad integrazione del regolamento 4 agosto 2011, n. 5, disciplina le modalità di nomina dei Commissari, anche attraverso la gradazione dell'esercizio dei poteri sostitutivi in relazione allo stato di avanzamento delle procedure in corso presso i Comuni interessati."

31. Dopo il comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18 (Disposizioni di finanza regionale) è aggiunto il seguente: "3bis. La Giunta regionale disciplina le procedure amministrative relative alle spese di viaggio e soggiorno per le missioni istituzionali di cui al comma 3 entro i limiti stabiliti dal decreto del Ministero dell'Interno 4 agosto 2011 (Intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, concernente la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali) e nel rispetto del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135."

32. Al comma 6ter dell'articolo 27 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2009), dopo le parole "sono pubblicati" sono inserite le seguenti: "entro cinque giorni dall'adozione".

33. All'articolo 3 della legge regionale 6 dicembre 2013, n. 19 (Assetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e) del comma 1 le parole " , organismo unico per tutti i consorzi Asi della Regione" sono soppresse;

b) alla lettera c) del comma 2 dopo le parole "su proposta dell'assessore regionale competente," sono inserite le seguenti: "e permane in carica fino alla scadenza del mandato prevista dal comma 3, ferma la possibilità di revoca anticipata per il venir meno del rapporto fiduciario".

34. La possibilità di revoca anticipata della nomina prevista dall'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 19/2013, come modificata dal comma 33, lettera b) si applica anche ai componenti del comitato direttivo di nomina presidenziale in carica al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione.

35. La legge regionale 23 dicembre 2015, n. 20 (Misure per introdurre la cultura della responsabilità nell'organizzazione sanitaria nonché migliorare i servizi ai cittadini. - Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto legislativo 30/12/1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale)" è così modificata:

- a) la rubrica dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente: "Servizio ispettivo sanitario e socio - sanitario regionale";
- b) il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente: "1. La Giunta regionale disciplina ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 (Norme per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione della Giunta regionale e delle nomine di competenza del Consiglio regionale) l'organizzazione della struttura amministrativa deputata al servizio ispettivo sanitario e socio - sanitario regionale.";
- c) al comma 6 bis la parola "speciale" è soppressa."

36. Alla legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6 dell'articolo 2, dopo le parole: "separata reinscrizione" sono inserite le seguenti: "da effettuarsi entro e non oltre il 28 febbraio" e dopo le parole: "esercizio successivo" sono inserite le seguenti: "Se le risorse non sono disponibili a tale data, i Gruppi consiliari autocertificano l'ammontare delle predette risorse non utilizzate nell'anno precedente salvo compensazione successiva nel caso di errata comunicazione.";
- b) al comma 5 dell'articolo 3, le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2019".

37. All'articolo 19, commi 1 e 2, della legge regionale 8 agosto 2016 n. 26 (Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani), le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".

38. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23 (Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017), dopo le parole "pubblicano sui propri siti istituzionali" sono inserite le seguenti: "entro cinque giorni dall'adozione".

39. L'articolo 3 della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13 (Piano territoriale regionale) è così modificato:

- a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi del preliminare di piano e del rapporto preliminare di cui al comma 2, nonché sulla base della ulteriore elaborazione congiunta con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali di tutti i contenuti del Piano paesaggistico ai sensi degli artt. 135 e 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), adotta la proposta di Piano paesaggistico in uno al rapporto ambientale.";
- b) il comma 5 è sostituito dal seguente "5. La Giunta regionale, all'esito del procedimento di cui al comma 4, trasmette al Consiglio regionale la proposta di Piano paesaggistico, in uno alle osservazioni, alle controdeduzioni, al rapporto ambientale e al parere motivato VAS e VINCA, per l'approvazione entro i successivi novanta giorni, previo esame da parte delle competenti commissioni consiliari. Il Piano paesaggistico regionale, in caso di approvazione da parte del Consiglio ovvero trascorsi i suddetti 90 giorni, previo accordo con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi dell'articolo 143, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 42/2004, è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Campania.";
- c) al comma 7 la parola "sezioni" è sostituita dalla seguente: "stralci";
- d) ovunque ricorre, la denominazione "Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo" è sostituita dalla seguente: "Ministero per i Beni e le Attività Culturali".

40. L'articolo 6 della legge regionale 16 aprile 2012, n. 7 (Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) è così modificato:

- a) la lettera c) del comma 3 è soppressa;
- b) al comma 3 bis, secondo periodo, dopo le parole "possono essere invitati a partecipare" sono inserite le seguenti: "l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,".

41. Al comma 4 quater, dell'articolo 12 della legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti) dopo le parole "contenenti le prescrizioni di

prevenzione antincendio” sono inserite le seguenti “sulla base del quadro regolatorio definito dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco”.

42. La legge regionale 11 aprile 2018, n. 18 (Interventi regionali per il recupero, il reimpiego e la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali inutilizzati in corso di validità) è così modificata:

a) alla lettera a), del comma 1, dell’articolo 2, dopo la parola “validità” sono inserite le seguenti “legittimamente possedute dal detentore”;

b) alla lettera a), del comma 1, dell’articolo 3, dopo la parola “definisce” sono inserite le seguenti “ai sensi dell’articolo 2, commi 350, 351 e 352, legge 24 dicembre 2007, n. 244, della legge 19 agosto 2016 n. 166, e del decreto del Ministro della Salute del 13 febbraio 2018 (Individuazione delle modalità che rendono possibile la donazione di medicinali per uso umano non utilizzati a enti del Terzo settore),”;

c) alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 3 dopo la parola “individua” sono inserite le seguenti “ai sensi dell’articolo 2, commi 350, 351 e 352 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, della legge 19 agosto 2016 n. 166 e del decreto del Ministro della Salute del 13 febbraio 2018 (Individuazione delle modalità che rendono possibile la donazione di medicinali per uso umano non utilizzati a enti del Terzo settore),”.

43. Al comma 3, dell’articolo 1, della legge regionale 23 luglio 2018, n. 25 (Costituzione e funzionamento della Consulta di Garanzia statutaria ai sensi dell’articolo 57 dello Statuto della regione Campania) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) magistrati anche in quiescenza”.

44. Al comma 1, dell’articolo 2, della legge regionale 2 agosto 2018, n. 27 (Disposizioni per l’inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione, il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e lingua dei segni italiana tattile), dopo le parole “piena inclusione sociale” sono aggiunte le seguenti “, nel rispetto del d.p.c.m. 12 gennaio 2017”.

45. Il punto 3) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 1977, n. 14 (Istituzione della Consulta regionale femminile) è così sostituito: “3) promuove iniziative, convegni, seminari, ricerche finalizzate al raggiungimento della parità di genere.”.

46. Al fine di uniformarsi alla normativa nazionale vigente, il comma 7 dell’articolo 18bis della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del Servizio sanitario regionale) è abrogato.

47. L’articolo 3 della legge regionale 10 maggio 2012, n. 11 (Modifiche legislative e disposizioni in materia di consorzi di bonifica) è abrogato.

48. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca